

- **Oggetto:** ARAN | Sciopero: accordo sulle modalità e i criteri da adottare. Cosa è previsto per la scuola.
- **Data ricezione email:** 03/12/2020 14:59
- **Mittenti:** UIL Scuola Bologna - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <bologna@uilscuola.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilscuola.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
banner-5.jpg	SI			NO	NO
logo UIL Bologna.png	SI			NO	NO
Sciopero-accordo-Aran-021202-SCHEDA-UIL-SCUOLA.pdf	SI			NO	NO

Testo email

[CLICCA QUI PER I CONTATTI](#)

Siglata una intesa importante e delicata che, pur garantendo una trasparente comunicazione tra scuola e famiglia, preserva gli aspetti di dignità professionale del personale su cui la Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, intendeva scaricare ogni onere, anche improprio.

Per ogni sciopero la scuola è chiamata ad informare preventivamente sul possibile grado di adesione, sia sulla base della serie storica dei dati sugli scioperi, sia fornendo a tutta la comunità scolastica anche il grado di rappresentatività di istituto delle organizzazioni che lo dichiarano.

L'accordo introduce la possibilità dello sciopero virtuale, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la regolamentazione.

Una novità fortemente voluta dalla UIL, magari ancora acerba, ma che rappresenta pienamente un nuovo equilibrio tra diritto all'istruzione e diritto di sciopero, e riconosce il senso di responsabilità delle organizzazioni rappresentative, e

riduce gli effetti degli scioperi 'farlocchi' finalizzati a dimostrare la sola esistenza in vita delle organizzazioni (magari poco rappresentative che lo proclamano).

L'accordo conferma l'utilità delle buone e relazioni sindacali condotte con correttezza, lealtà e rispetto tra le parti, con l'intento di trovare soluzioni.

Si è passati così, dalla richiesta di mettere in capo agli insegnanti i compiti di assistenza e vigilanza degli alunni, al mantenimento delle peculiarità e del profilo professionale che esclude tale opzione, con il ripristino del numero delle giornate di sciopero esercitabili.

In questa maniera abbiamo confermato il principio per cui il diritto allo studio si garantisce sulla base annuale e non giornaliera. Otto per la scuola dell'infanzia e primaria e dodici per la scuola secondaria di primo e secondo grado, con il vincolo di non scendere al di sotto del 90% delle ore annuali di lezione, coincidenti con i giorni concordati.

Si è evitato l'obbligo per i collaboratori scolastici di assistere gli alunni portatori di handicap. È stata introdotta una breve franchigia per periodi dell'anno scolastico che hanno bisogno di maggiore continuità di rapporti tra scuola e famiglia.

Sicuramente un buon accordo che ha visto convergere tutte le organizzazioni rappresentative a livello nazionale.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dovranno essere firmate le intese tra dirigente scolastico e sindacati per declinare i criteri necessari a garantire la fruizione, attraverso i minimi di servizio e dei diversi diritti dei lavoratori chiamati a garantirli. Ogni scuola secondo proprie peculiarità. Anche questo nel rispetto della autonomia e del lavoro.

In allegato la scheda di dettaglio dell'accordo sottoscritto all'Aran

Da affiggere all'albo sindacale della scuola.

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70